



Comune di Saracena
Prov. Cosenza.

COMUNE DI SARACENA

Prot. N°

3114

Data

31-05-2021

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n° 07 Data 31/05/2021	OGGETTO Parere su nuova proposta di deliberazione della Giunta comunale "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023" Rimodulato rispetto a quello già approvato con delibera G.M. n° 124/2020.
--	--

L'anno duemilaventuno, il giorno 31 del mese di maggio, il sottoscritto Giovanni BARILA', revisore dei conti, nominato con delibera CC. n°25 del 25/06/2020, previa formale procedura di cui alla legge n 148/2011 di conversione del decreto legge n 138/2011 e decreto Ministero Interno 15/02/2012 n 23, rinnova il proprio parere sulla proposta di deliberazione di cui alla dettagliata e circostanziata relazione e parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Avv. Alfio Pisani Responsabile anche del Settore AA.GG., giusta nota prot. n 3084 del 28/05/2021, concernente la rimodulazione del " Piano Triennale dei Fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2021/2023, chiesta dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, già approvato con delibera G.M. n° 124 del 24/09/2020 con parere favorevole dello scrivente espresso con verbale n° 13 del 23/09/2020.

Lo scrivente si avvale, per il presente nuovo parere, della collaborazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali Avv. Alfio Pisani.

Premesso che:

- l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'Organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno non devono superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, con esclusione degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e possono procedere ad assunzioni solo nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente;
- l'articolo 1, comma 558 della L. n. 147/2013 ha stabilito che ai fini del computo della percentuale di cui sopra si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;
- l'art. 33 del D.L. n° 34/2019, convertito dalla legge n° 58/2019, ed in modo particolare il DPCM del 17/03/2020 attuativo della norma che disciplina le facoltà assunzionali secondo un nuovo principio generale di superamento del concetto di turn over e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale con rispetto alle entrate correnti;
- lo scrivente, in data 23/09/2020, con verbale n° 13 aveva già espresso parere favorevole al piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 per l'assunzione di n° 6 unità lavorative di categorie e profili professionali diversi, sulla base di un analitico esame della spesa dell'ultimo rendiconto 2019 in rapporto alle entrate correnti del triennio precedente;

Ribi

-dal conto di bilancio 2019 è emersa una componente assoggettata al limite di spesa corrente da utilizzare per il calcolo del rapporto relativo alla capacità assunzionale di € 768.662,76, come risulta dal precedente verbale;

-dalla predetta relazione e parere espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, prot. n°3084 del 28/05/2021, emerge che n° 4 dipendenti sono stati collocati in quiescenza nell'anno 2020 e n° 2 pensionamenti sono in programma nel corso dell'anno 2021;

- l'amministrazione attiva dell'Ente, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, ha ritenuto dettare nuove linee guida al Responsabile del Settore Finanziario e Affari generali per la predisposizione di uno studio di riapprovazione di una nuova programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023;

-dallo studio emerge un nuovo piano occupazionale per gli anni 2021/2023 per complessive 7 unità lavorative, di cui 5 posti da ricoprire mediante concorso pubblico e/o altro istituto consentito dalle vigenti disposizioni normative (scorrimento di graduatoria vigente) e 2 unità lavorative di categoria A e B con aumento delle ore lavorative rispettivamente da 17,58 a 26 ore e da 16,62 a 26 ore, come risulta dal prospetto allegato alla relazione e parere;

-l'Ente con delibera C.C. n° 24 del 19/07/2019 ha adottato il piano di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis del T.u.e.l., non approvato dalla Corte dei Conti – sezione Controllo per la Calabria –giusta deliberazione n° 81 del 12/05/2021 nelle cui osservazioni, ai fini della sostenibilità finanziaria del piano de quo, risultano le seguenti criticità:

- a) grave inadeguatezza nella capacità di riscossione dei tributi pregressi;
- b) una capacità di riscossione in conto competenza strutturalmente insufficiente;
- c) l'ente non individua alcuna riduzione dei costi nel processo di riordino della programmazione qualitativa dei servizi;
- d) l'ente nel 2020 ha registrato, anche se di bassa percentuale, un incremento dello 0,16% della spesa corrente rispetto all'anno precedente;

-l'anno 2020, pur essendo stato un esercizio in piena emergenza epidemiologica, deve essere sempre il riferimento per stabilire l'autonomia finanziaria dell'Ente per fare fronte alle proprie necessità sulla base delle entrate correnti, i cui dati contabili devono essere quelli della competenza del bilancio consuntivo non ancora approvato, in quanto lo stesso ha avuto un ulteriore differimento al 31/07/2021 giusto art. 52 del D.L. n° 73 del 25/05/2021; Autonomia Finanziaria: Entrate tributarie titolo I + Entrate extratributarie titolo III / Totale entrate correnti titolo I + titolo II + titolo III X 100 = $\frac{\text{Tit. I} + \text{Tit. III}}{\text{Tit. I} + \text{Tit. II} + \text{Tit. III}} \times 100 = 79\%$;

-l'Ente ricorre in modo strutturale all'anticipazione di tesoreria (ex art. 222 T.u.e.l), al fine di garantire la sostenibilità della spesa corrente per un'insufficiente capacità di riscossione dei tributi locali, come rilevato tra l'altro dalla Corte dei Conti;

-la spesa per il personale misura il costo delle unità lavorative dell'Ente rispetto al totale delle spese di gestione - spese correnti - e, quindi, maggiore è la percentuale più il comune sostiene spese per il pagamento dei propri dipendenti;

-dalla relazione del Responsabile del Settore E.F. e dai relativi allegati di calcolo dei margini emerge una sostenibilità della spesa e una capacità assunzionale di personale rispetto al totale delle spese correnti di una soglia del 31,02% sotto il valore soglia di rientro della maggiore spesa del 31,2%, così come stabilito dal nuovo principio generale dettato dall'art. 6 del DPCM del 17/03/2020 attuativo dell'art. 33 del decreto legge n 34/2019 convertito dalla legge n 58/2019, e, quindi, **per un ammontare complessivo di € 567.670,10** di cui € 435.364,34 per il personale in servizio ed € 132.305,76 esclusa Irap (€ 119.596,77 per l'assunzione di 5 unità ed € 12.708,99 per l'aumento delle ore delle categorie A e B) su una **spesa potenziale massima di € 768.662,76** desunta sempre dal rendiconto dell'anno 2019, approvato;

Vista la proposta di deliberazione e parere favorevole del Responsabile del Servizio E.F., prot. n° 3084 del 28/05/2021, con la quale viene aggiornata la programmazione triennale del fabbisogno di personale e la relativa dotazione organica e piano occupazionale per il periodo 2021/2023 con cui l'Ente intenderebbe procedere all'assunzione di n° 5 unità lavorative di categorie e profili professionali diversi e l'aumento delle ore di lavoro per 2 categorie A e B, previo Nulla Osta del

Dipartimento della Funzione Pubblica nonché dell'approvazione ed autorizzazione da parte della COSFEL (Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali) presso il Ministero dell'Interno, in quanto trattasi di Comune in pre dissesto avendo adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ex art. 243 bis T.u.e.l), non approvato dalla Corte dei Conti di Catanzaro;

Considerato che dalla relazione e documenti trasmessi relativi alla programmazione del fabbisogno triennale del personale 2021/2023 risulta rispettato il principio di riduzione della spesa complessiva sulla base dell'ultimo rendiconto approvato dell'anno 2019;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 19 comma 8 della legge n° 448/2001;

Visto l'art. 33 del D.L. n° 34 del 30/04/200, convertito dalla legge n°58/2019, nonché il DPCM attuativo del 17/03/2020;

Vista la relazione analitica e parere favorevole del Responsabile del Settore E.F., prot. n° 3084 del 28/05/2021, redatta in coerenza con il quadro normativo vigente in materia e dalla quale emerge l'equilibrio pluriennale di bilancio 2021/2023 da approvare entro il 31/07/2021, come disposto dall'art. 52 del decreto legge n° 73 del 25/05/2021 per gli Enti che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge n° 35/2013, convertito dalla legge n° 64/2013, e successivi rifinanziamenti;

Atteso:

- che il piano triennale dei fabbisogni di personale e la relativa dotazione occupazionale per il periodo 2021/2023 è stato redatto sulla base della legge vigente e degli atti approvati alla data del 28/05/2021;

- che il calcolo deve essere effettuato con riferimento, per la spesa del personale, all'ultimo rendiconto approvato e per le entrate correnti alla media degli ultimi 3 rendiconti approvati e per il FCDE a quello del bilancio di previsione assestato dell'anno in cui è stato approvato l'ultimo rendiconto, nella fattispecie 2019 non avendo l'Ente ancora approvato il rendiconto 2020 giusta disposizione di legge sopra richiamata;

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto

ESPRIME

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere *favorevole* sulla nuova proposta di deliberazione *del rimodulato piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023*, a condizione che venga acquisita l'approvazione e l'autorizzazione da parte della Cosfel nonché il Nulla Osta del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei conti
Giovanni Barilà

